

17/4/2025



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME



25/35/CU05/C1

POSIZIONE SU SEI SCHEMI STANDARD PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI

Parere, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Punto 5) O.d.g. Conferenza Unificata

Nel richiamare le considerazioni già espresse sul medesimo tema in occasione del parere della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 24/09/CU07/C1 in data 25 gennaio 2024, si esprime parere favorevole ribadendo con forza le seguenti richieste ritenute necessarie ai fini della sostenibilità degli obblighi:

- in via generale si sottolinea l'urgenza di addivenire alla razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti di pubblicazione a carico delle Autonomie territoriali che comportano oneri in termini di risorse e tempo non più sostenibili e coerenti con le finalità degli obblighi di trasparenza. Per questo motivo gli schemi standard, funzionali allo sviluppo della Piattaforma Unica della Trasparenza, devono avere tra le loro finalità quella di razionalizzare e ridurre il peso adempimentale che grava sui singoli enti già impegnati con ogni mezzo a gestire nel miglior modo possibile funzioni di rilevante interesse pubblico per il territorio come i servizi al cittadino e i progetti PNRR.
- Per quanto riguarda i singoli schemi, si prende atto che la sperimentazione degli schemi standard oggetto del presente parere ha carattere volontario e al riguardo si ritiene necessario che tale carattere di volontarietà permanga fino al concreto avvio della Piattaforma Unica della Trasparenza.
- Per quanto concerne l'estensione dello schema relativo all'art. 14 agli incarichi dirigenziali di vertice degli enti, si conferma che, nelle more dell'intervento legislativo di riforma chiesto anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 20/2019), l'attuazione di tale norma pone innumerevoli problematiche applicative sia per la non corrispondenza delle fattispecie statali indicate dalla suprema Corte (*incarichi dirigenziali indicati dall'art. 19, commi 3 e 4 del D.Lgs n. 165/2001*) con gli ordinamenti delle Autonomie Territoriali, sia per le possibili problematiche legate alla raccolta, al trattamento e alla pubblicazione dei dati ai sensi del GDPR. Per tali motivazioni appare ragionevole escludere gli incarichi dirigenziali di vertice, salvaguardando la competenza del legislatore in materia ed in attesa dell'intervento di riforma.

Roma, 17 aprile 2025